

Regolamento regionale 14 maggio 2002, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: 'Modifiche ed integrazioni al regolamento 14 aprile 2000, n. 4/R (Disciplina della navigazione sulle acque del Lago di Viverone)'

(B.U. 23 maggio 2002, n. 21)

Art. 1, 2

Art. 1.

1. Dopo il comma 12 dell'articolo 2 del regolamento regionale 14 aprile 2000, n. 4/R, e' inserito il seguente:
"12 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle unita' di navigazione a propulsione elettrica condotte esclusivamente per la pratica della pesca."

Art. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 del regolamento regionale 14 aprile 2000, n. 4/R, e' inserito il seguente:
"1 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 10, e' consentita in via sperimentale, sino al 1° novembre 2002 termine rinnovabile con apposito atto del Settore regionale competente, la navigazione alle unita' a motore senza limiti di potenza, di lunghezza non superiore a 6.50 metri (f.t.), munite di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di Viverone. Tali autorizzazioni non possono superare le 30 giornaliere."
